



Comune di
Scoppito

ORDINANZA N. 24 DEL 21/07/2026

IL SINDACO

Vista la richiesta del sig. Stefano Savoca, nato il 19/03/1987 a L'Aquila e residente in Germania – C.F.: SVCSFN87C19A345D, nella sua qualità di Presidente Associazione senza fini di lucro “SAPORI E SAPERI”, per la chiusura del tratto di strada di Via Amiternum come da piantina allegata, per la manifestazione denominata “PASTA FEST” dalle ore 16:00 alle ore 00:00 nei giorni 24-25-26 luglio 2026;

Constatato che detta chiusura non creerà ostacolo alla circolazione stradale né particolari disagi alla popolazione residente poiché esistono percorsi alternativi all'interno del paese;

Visto l'articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto l'art. 39 co. 1 lett B) del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) di classificazione dei segnali verticali con speciale riferimento ai segnali di divieto;

Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 116 del 20.05.2003;

Vista la nota della Provincia dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Settore Viabilità acquisita al Protocollo Generale giusta nota 5552 del 21/07/2026 con la quale si rilascia parere favorevole all'emissione di Ordinanza Sindacale per regolamentazione della circolazione stradale sulla S.P. 31 FORULENSE - Diramazione Scoppito Paese (Centro abitato di Scoppito);

ORDINA

LA CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA AMITERNUM, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PASTA FEST", DALLE ORE 16 ALLE ORE 00.00 DEI GIORNI 24, 25 E 26 LUGLIO 2026:

- DALL'INCROCIO DI CASALE – SANTA MARIA FINO ALL'UFFICIO POSTALE: CIRCOLAZIONE CONSENTITA CON LIMITAZIONI E ASSISTENZA DEL PERSONALE ORGANIZZATORE;
- DALL'UFFICIO POSTALE FINO ALLA PIAZZA AMITERNUM: CHIUSURA AL TRAFFICO ECCETTO RESIDENTI.

GLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE SONO TENUTI AD ADOTTARE LA SEGNALETICA NECESSARIA, OLTRE A IDONEE MISURE DI SICUREZZA, ATTE ALLA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, ANCHE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNA SEGNALETICA STRADALE E SEGNALAZIONI LUMINOSE PER LE OCCUPAZIONI NOTTURNE, SOLLEVANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA OGNI RESPONSABILITÀ.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo o, alternativamente, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica;

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento Istruttorio ai fini della presente Ordinanza è l'Istruttore di P.L. Isp. Daniela Selene Fosca.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

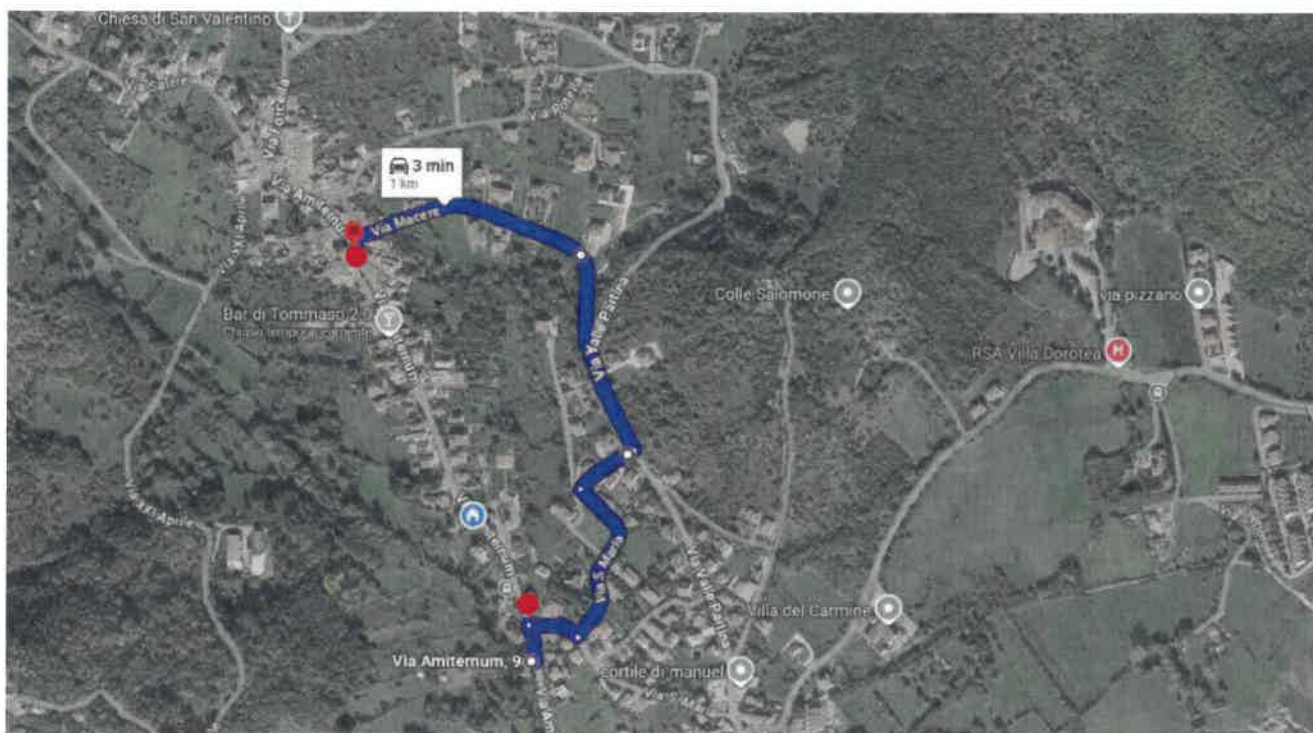
- alla Stazione dei Carabinieri di Sassa;
- all'Associazione Culturale "SAPORI E SAPERI";
- all'Albo Pretorio dell'Ente per la sua pubblicazione.

**IL SINDACO**
Dott. Loreto LOMBARDI

PARTICOLARE AREA MUSICA



VIABILITA' CONSEQUENTE AI BLOCCHI STRADALI



● BLOCCO STRADALE

— VIABILITA' ALTERNATIVA